



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 52/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69659 del registro di segreteria,
proposto da:

A.G. S., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso
giusta procura in atti dall'avv. Claudio Fatta, presso il cui studio, sito a
Palermo in via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliato, con il
seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: claudiofatta@pec.it;

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede a Roma in via
XX Settembre n. 97, in persona del Ministro *pro – tempore*, costituito
in proprio ex art. 158 c.g.c., elettivamente domiciliato a Palermo in
piazza Marina – salita Indipendenza n. 2, presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Piazza Marina, con il seguente indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell'art. 28 c.g.c.: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

resistente

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

la Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, con sede a Roma in via Rodolfo Lanciani n. 11, in persona del Comandante generale *pro – tempore*, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c., con indirizzo pec rm0450000p@pec.gdf.it;

interveniente volontario

Il 18 febbraio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, Abbate Girolamo Sergio, ha convenuto in giudizio l'INPS ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere la concessione della pensione privilegiata e il

pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto che aveva prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 18.10.1983 al 15.6.2018 e che, nel corso degli anni, aveva espletato tutta una serie di incombenze molto gravose, che gli avevano provocato due patologie, una *“e.d.d. da c4 a c7 e tra 14, 15 e 15 s1”* ed una *“artrosi del rachide lombo sacrale”*, che per cumulo dovrebbero essere ascritte alla categoria 7 della Tabella A.

Di contro, il Comitato di verifica, con parere del 22.9.2021, aveva ritenuto le due malattie non riconducibili a causa di servizio.

Ritenendo di non dover condividere le conclusioni del Comitato, il ricorrente, con istanza del 2 ottobre 2023, chiedeva all'INPS il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, ma non riceveva alcuna risposta e sollecitava la definizione della pratica con PEC del 5 agosto 2024. Anche il sollecito non veniva riscontrato dall'Ente.

Per queste ragioni, il ricorrente ha agito in giudizio, per ottenere la concessione della pensione privilegiata e il pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituirebbe un atto meramente procedimentale e che il

provvedimento finale, di contro, sarebbe di competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente; nel merito, ha concluso per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

L'INPS, costituendosi, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata sarebbe stata proposta il 2 ottobre 2023, oltre il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, avvenuta il 15 giugno 2018. Nel merito, ha auspicato la reiezione della domanda, con vittoria di spese, in considerazione del parere negativo espresso dall'organo tecnico; in subordine, ha eccepito la prescrizione dei ratei arretrati.

La Guardia di Finanza, intervenendo nel giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sull'assunto che, non essendosi ancora pronunciata la C.M.O., non si sarebbe nemmeno concluso il procedimento amministrativo attivato a seguito della domanda di concessione della pensione privilegiata del 2 ottobre 2023. Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

All'udienza del 18 febbraio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, previa eventuale CTU; le parti resistenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, auspicandone la declaratoria di inammissibilità o la reiezione.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per intervenuta decadenza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 274/1991, *“la domanda di trattamento privilegiati diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata”* agli istituti di previdenza *“nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato”*, a meno che non si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine (Corte cost., sent. n. 43/2015).

La domanda di concessione della pensione privilegiata non può ritenersi compresa *“nella (diversa) istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, e/o la corresponsione dell'equo indennizzo, trattandosi di richieste del tutto diverse”* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 382/2024).

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, *“l'assunzione di iniziative volte ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l'obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità patita in ragione del servizio svolto”* (Sez. II Centr., sent. n. 287/2000).

Nel caso di specie, il ricorrente è cessato dal servizio il 15 giugno 2018 (all. 1 all'atto introduttivo), ma ha presentato l'istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata il 2 ottobre 2023 (all. 6), quando il termine quinquennale di decadenza era oramai decorso.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza.

La declaratoria di inammissibilità rende del tutto superfluo l'esame

delle altre eccezioni pregiudiziali e del merito della controversia.

Avuto riguardo alla complessità della normativa in materia, le spese di lite dovranno essere interamente compensate.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da A. G. S. contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro – tempore*, nonché contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, con l'intervento volontario della Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, in persona del Comandante generale *pro – tempore*;

DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 febbraio 2025

Pubblicata il 19 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

*Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del
presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di A.G.S. c.f. OMISSIS*

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 19 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)